



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Fasc. n. 3647/2020 /A2.S8.2

Trapani, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci  
Ai Sigg. Segretari Comunali  
Ai Sigg. Ufficiali Elettorali  
dei Comuni di:  
Campobello di Mazara  
Gibellina  
Marsala

Al Sig. Commissario Straordinario  
Al Sig. Segretario Comunale  
Al Sig. Ufficiale Elettorale  
del Comune di:  
Favignana

e, p.c.

Ai Sigg. Presidenti  
delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali di  
Trapani  
Castelvetrano  
Marsala  
Partanna

Oggetto: Elezioni amministrative 2020– Elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali – Raccolta firme

L'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Servizio 5° Elettorale con nota n. 8952 in data 21 agosto 2020 con riferimento alla fattispecie sintetizzata in oggetto ha fornito taluni chiarimenti sulla raccolta delle sottoscrizioni delle liste in relazione allo stato emergenziale da contagio da "Covid. 19", rappresentando quanto segue.

La procedura dettata dall'art.8 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e dall'art. 8 della Legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa mediante delibera di Giunta di Governo Regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali.

In tal senso la Giunta di Governo Regionale con la Deliberazione n. 232 dell'11 giugno 2020 ha rinviato la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020 già disposta con le precedenti Deliberazioni n. 29 del 6 febbraio 2020 e n. 89 del 12 marzo 2020, fissando la tornata elettorale amministrativa 2020 per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 ottobre, dal che con il



# *Prefettura di Trapani*

## *Ufficio territoriale del Governo*

DA n. 243 del 10 agosto 2020, sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali per i comuni interessati al rinnovo degli Organi elettivi.

Conseguentemente, risulta già avviato il procedimento elettorale afferente tutti gli adempimenti normativamente previsti, così come riassunti nel Calendario delle operazioni preparatorie per le elezioni amministrative 2020 - Pubblicazione 1 bis, pubblicata sul sito del Dipartimento Autonomie Locali, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Nell'ambito degli adempimenti elettorali, particolare rilevanza assume la presentazione alla Segreteria del Comune delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco (artt. 17, penultimo comma, e 20, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e art. 1 della l. r. 15 settembre 1997, n. 35 e ss. mm. ii.), da effettuarsi dal 30° giorno e sino alle ore 12,00 del 25° giorno precedente quello della votazione, **quindi da venerdì 4 settembre alle ore 12:00 di mercoledì 9 settembre 2020.**

Al riguardo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm. ii., disciplina la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste medesime, indicando il numero dei sottoscrittori rispetto alla fascia demografica di appartenenza del comune, mentre i commi 2 e 3 indicano le circostanze per le quali non è necessaria la raccolta delle sottoscrizioni.

In merito a tale adempimento, il Decreto Legge 20 aprile 2020, n. 26 - Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito in legge 19 giugno 2020, n. 59, al comma 4 dell'art. 1 Bis dispone che *"Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo."*

Ciò posto, sul punto si rileva che la superiore disposizione legislativa nazionale, non può avere applicazione nella Regione Sicilia per quanto attiene il procedimento elettorale amministrativo in atto, stante che in virtù dell'autonomia statutaria speciale, la materia elettorale è di esclusiva competenza regionale, dal che la superiore disposizione dovrebbe farsi oggetto di formale recepimento normativo da parte del legislatore regionale,

Conseguentemente, alla luce delle superiori considerazioni, ai fini della presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco, trova esclusiva applicazione la disciplina del richiamato art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii.

Su quanto sopra si richiama la particolare attenzione delle SS.LL.

IL VICE DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ELETTORALE PROVINCIALE  
(Mancuso)

